



8322715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

FN

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Presidente -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Consigliere -
- Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -
- Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere -

Oggetto

*TRIBUTI

Ud. 22/01/2015 - CC

R.G.N. 1652/2013
Rom 8322
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1652-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

OPERA PIA SOCIETA' ASILI D'INFANZIA, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRA N. 119, presso lo studio dell'avvocato GIUSY LOREDANA SCAVUZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato ESTER STANCANELLI giusta procura speciale a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 231/27/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di MESSINA del 19/10/2011, depositata il
16/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2015 dal

In fatto e in diritto

La CTR della Sicilia, con sentenza n.31/27/11, depositata il 19.10.2011, ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento notificata all'Opera Pia Società Asili d'Infanzia, emessa per il mancato pagamento di IRPEG rispetto ai dichiarati redditi di fabbricati derivanti da canoni di locazione a terzi di immobili.

Il giudice di appello ha ritenuto che la contribuente, perseguendo statutariamente finalità di solidarietà sociale e rientrando fra le IPAB, era esclusa dall'imposta sui redditi alla stregua dell'art.88 c.1 TUIR. Da ciò derivava che i redditi fondiari dalla stessa percepiti, contribuendo al raggiungimento degli scopi statuari di assistenza a soggetti minori in condizioni di svantaggio, non costituivano esercizio di attività commerciali, applicandosi la disciplina di cui l'art.88 commi 1 e 2 lett.b) TUIR.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito la parte contribuente con controricorso. Non ha depositato difese la Riscossione Sicilia spa.

Con l'unica censura proposta si lamenta la violazione degli artt.87, 88,108, 40 e 22 dPR n.917/1986, non potendosi classificare la IPAB tra i soggetti di cui al secondo comma lett.b) dell'art.88 cit. Tale inquadramento determinava unicamente, quanto al reddito degli immobili pacificamente percepito, l'applicazione della particolare disciplina dettata per gli enti non commerciali prevista dal combinato disposto di cui all'art.87, comma 1 , lett.c) e dell'art.108 c.1 TUIR.

La parte contribuente ha dedotto in modo articolato le ragioni a sostegno del rigetto del ricorso.

Il motivo è manifestamente fondato.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disciplina agevolatrice di cui all'art. 88 del DPR 917 del 1986 (nel testo vigente "ratione temporis" nell'anno d'imposta per cui è causa (anno 1998), a seguito della modifica introdotta dalla legge n.403/90) esclude dal tributo diretto soltanto "gli Organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, le Comunità Montane, le Province e le Regioni", stante l'indiscusso carattere eccezionale delle norme tributarie di agevolazione, sicché la riportata elencazione deve ritenersi esaustiva e nel contempo limitativa della previsione di analogo beneficio per altri soggetti pubblici-Cass. n. 11176 del 2005-.

Nella stessa direzione, Cass.n. 1382/2004 ha sostenuto che l'art. 88 del TUIR di

cui al D.P.R. n. 917 del 1986, il quale elenca gli enti pubblici non soggetti alle imposte dirette, data la sua specialità, è agevolazione applicabile esclusivamente ai soggetti ivi elencati e non può essere estesa ad emanazioni organizzative degli enti stessi o ad altri soggetti che si prefiggano il soddisfacimento di interessi particolari come quelli riguardanti una categoria ristretta di persone, in luogo della realizzazione dell'interesse generale o dei fini istituzionali propri dell'ente pubblico cui risultano collegati, su tali presupposti escludendo l'applicabilità dell'agevolazione indicata ad una cassa pensioni comunale-cfr. anche Cass.422/2008-.

Tali principi sono stati recentemente confermati proprio con riferimento alle istituzioni create esclusivamente al fine dell'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie-cfr.Cass.n.17994/12 con riguardo ai ricavi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare ritratti da istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con la finalità dell'assistenza all'infanzia abbandonata;Cass. n. 9791 del 07/05/2014-.Si è quindi nuovamente ribadito che in tema di IRPEG l'esenzione dal relativo pagamento sancita dall'art. 88, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riguarda solo gli organi e le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, i consorzi ed associazioni tra comuni, nonché gli enti gestori di demani collettivi, non anche gli enti pubblici istituiti esclusivamente al fine dell'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie che, invece, sono assoggettate al pagamento in forza del combinato disposto di cui agli artt. 87, primo comma, lett. c), 88, secondo comma, e 108 del d.P.R. cit. che assegna rilievo all'attività, non commerciale, per cui detti soggetti sono stati istituiti. Ne consegue che il reddito complessivo di questi ultimi va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, che mantengono la loro autonomia impositiva e non confluiscono nell'unica categoria dell'altro di impresa, senza che sia applicabile la deroga di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 917 cit.

A tali principi non si è conformato il giudice di appello che ha riconosciuto in capo all'ente Opera Pia l'esclusione dall'IRPEG alla stregua del comma 2 dell'art.88 cit.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata. Non risultando necessari ulteriori accertamenti può adottarsi decisione nel merito ex art.384 c.p.c. rigettando il ricorso introduttivo della parte contribuente.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, mentre vanno poste a carico della controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in favore dell'Agenzia come da dispositivo.

PQM

La Corte,

visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso della parte contribuente.

Compensa fra le parti le spese del giudizio di merito.

Pone a carico della controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in favore dell'Agenzia in euro 3000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso il 22 gennaio 2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

Il Presidente

Ric. 2013 n. 01652 sez. MT - ud. 22-01-2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 24 APR. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DI PRIMA

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DI PRIMA

[Handwritten signature]